COMUNE DI BRUSCIANO

Provincia di Napoli

STATUTO

COMUNE DI BRUSCIANO - (Provincia di Napoli) - **Statuto Comunale - Il presente Statuto è stato adottato dal Consiglio Comunale di Brusciano in data 28.09.01 con atto di C.C. ed integrato con atto consiliare n. 47 del 13.12.01.**

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia statutaria e territorio

1) Il Comune di Brusciano

a) è Ente autonomo locale con rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana;

b) è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti locali;

d) rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, ciò nel rispetto del principio della sussidiarità, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

2) Esso comprende la parte del territorio nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24.12.1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

3) Il territorio comunale ha un'estensione di Kmq.5,65.

4) All'interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanzionamento ed il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 2

Stemma e Gonfalone

1) lo stemma del Comune di Brusciano ufficialmente costituito sul Gonfalone, sul bollo o su documento è costituito da uno scudo contenente la blasonatura: di rosso, dal giglio d'oro, attraversante un filetto in banda abbassata di nero, accompagnato in capo da tre stelle, raggiate di sei, ordinate in fascia, ed una punta da tre monti all'italiana, uniti, fondati nella medesima, il tutto d'argento.

2) Il Gonfalone viene esibito nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rappresentare il Comune in qualsivoglia manifestazione locale o extracomunale.

3) L'uso e la riproduzione dello Stemma per fini non istituzionali sono vietati.

4) La concessione in uso dal gonfalone e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, può essere autorizzato ad enti, associazioni o privati, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3

Funzioni

1) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio del Comune di Brusciano che non siano riservate dalla legge ed altri soggetti dell'ordinamento.

2) Al Comune può essere, altresì, demandato mediante delega o subdelega, l'esercizio di funzioni spettanti ad altri soggetti dell'ordinamento.

3) Il soggetto che dispone la delega o subdelega provvede alle spese per l'esercizio delle funzioni devolute.

4) L'esercizio delle funzioni previste o devolute a titolo di delega o subdelega, per quanto non stabilito dalle norme dell'ordinamento generale, è disciplinato dal regolamento comunale.

Art. 4

Attribuzioni

1) Il Comune rappresenta la comunità operante sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, civile e culturale.

2) Per l'esercizio delle sue attribuzioni il Comune:

a) organizza la propria attività utilizzando il metodo della pianificazione e della programmazione;

b) incentiva la più ampia partecipazione dei cittadini singoli ed associati, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati con la collaborazione delle forme sociali - economiche e sindacali e attuando, quando possibile, il decentramento dei servizi;

c) coopera con gli altri Enti e con la Regione partecipando alla formazione dei piani dei programmi regionali e degli altri Enti Locali; concorre all'attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione;

d) attua il servizio di assistenza sociale, sostenendo anche le associazioni ed organizzazioni di volontariato;

3) Il Comune opera attraverso atti, piani, programmi e accordi.

4) Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opera, di interventi e di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrale e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento della azione e per determinare i temi, le modalità, il funzionamento e ogni altro connesso adempimento.

Art. 5

Consiglio comunale dei ragazzi

1) Il Comune di Brusciano, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi che ha il compito di deliberare, in via consultiva, sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.

2) Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 6

Regolamenti comunali

1) I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.

2) I regolamenti di competenza del Consiglio Comunale devono essere approvati nel loro complesso a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a meno che 1/3 dei consiglieri assegnati non richieda la votazione articolo per articolo. In tal caso il regolamento verrà approvato nel suo complesso, dopo che saranno stati votati i singoli articoli.

3) La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto.

4) I regolamenti di competenza del Consiglio Comunale, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso Consiglio, dopo favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per 15 giorni all'Albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

CAPO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 7

Partecipazione popolare

1) Il Comune di Brusciano promuove e tutela la partecipazione

dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2) La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3) Le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo vengono definite con apposito regolamento.

Art. 8

Associazionismo

1) Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2) A tal fine vengono registrate le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3) Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che ogni associazione depositi in Comune copia del proprio statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4) Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali dettati dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5) Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6) Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

7) Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici o mettere a disposizione strutture, beni o servizi in modo gratuito, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

Art. 9

Volontariato

1) Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2) Le associazioni di volontariato possono collaborare con l'ente in progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3) Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite, espletate nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro realizzazione e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 10

Petizioni

1) Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2) La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, con l'apposizione della firma in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3) La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame all'Ufficio competente e ne invia copia ai gruppi consiliari.

4) L'organo competente deve pronunciarsi entro trenta giorni ed il contenuto della decisione, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio comunale.

5) Qualora la petizione sia sottoscritta da almeno 500 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 11

Proposte

1) Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a 1/10 alla data dell'ultima revisione elettorale semestrale, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti i pareri dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente.

2) Il predetto organo può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3) Le determinazioni sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari.

Art. 12

Accesso agli atti

1) Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici.

2) Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o una temporanea e motivata disposizione del Sindaco dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3) Apposito regolamento disciplina i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

4) A garanzia dei principi di trasparenza, del buon andamento e della imparzialità, il Comune attua adeguate forme per assicurare che l'informazione risponda sempre ai requisiti della tempestività, della esattezza, della completezza e della inequivocità.

Art. 13

Referendum consultivo

1) Il referendum consultivo può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti e provvedimenti a contenuto non vincolato adottati o da adottare, ovvero questioni di interesse generale nell'ambito delle materie di competenza comunale o circoscrizionale.

2) Il referendum non è ammesso:

a) in materia di imposte, tasse, corrispettivi e tariffe;

b) in materia elettorale;

c) sui regolamenti interni degli organi comunali;

d) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune, delle Aziende e delle Istituzioni;

e) per designazione e nomine

3) Il quesito referendario può avere ad oggetto più atti o parti di essi, ovvero obiettivi concreti, che siano specificamente individuati, e deve rispondere ai canoni della chiarezza e della omogeneità.

4) Le richieste di referendum devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le norme di un regolamento, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

5) Quando la consultazione riguardi la revoca o la modifica di un atto amministrativo, la richiesta deve essere presentata entro un termine stabilito dal regolamento e decorrente dalla data in cui l'atto è divenuto esecutivo.

6) Quando la richiesta referendaria riguardi atti in via di formazione, la stessa, avanzata dai soggetti, di cui al successivo articolo, deve condurre in termini brevi alla indizione della consultazione.

7) Il referendum comunale può essere richiesto da:

a) un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Brusciano non inferiore al 10% del totale alla data dell'ultima revisione semestrale avvenuta;

b) dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Co-

munale.

8) Nell'ipotesi di cui al precedente comma lett. a) la richiesta di referendum è avanzata da un Comitato promotore composto di almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che provvede, secondo le norme del regolamento di cui al 4° comma del presente articolo, alla raccolta di firme, ovvero entro 30 giorni dalla data in cui l'atto è divenuto definitivo, nel caso previsto dal V° comma del presente articolo.

9) Sull'ammissibilità del Referendum decide con atto motivato il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

10) Il Sindaco indice il referendum entro e non oltre 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di ammissibilità dello stesso.

11) Non può essere presentata richiesta né può essere effettuato il referendum nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio Comunale o in coincidenza con consultazioni elettorali.

12) Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale restano sospese le procedure referendarie in corso: esse vengono riprese, qualora il comitato promotore ne faccia richiesta, decorsi sei mesi, dalla prima seduta del nuovo Consiglio.

13) La consultazione referendaria avviene in un'unica giornata secondo le modalità del regolamento.

14) Il Sindaco dispone l'interruzione della procedura referendaria, quando gli organi comunali competenti abbiano deliberato in senso conforme ai quesiti referendari e le relative determinazioni siano divenute esecutive.

15) Gli esiti del voto referendario devono essere posti all'ordine del giorno degli organi comunali competenti nella prima seduta utile e comunque non oltre i novanta giorni dalla proclamazione dei risultati per le eventuali determinazioni conseguenti.

Art. 14

Il difensore civico

1) Il difensore civico opera a tutela dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, quando siano ravvisabili abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini.

2) Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, previa pubblicazione di apposito bando, a scrutinio segreto, tra i cittadini, di nazionalità italiana, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale; deve essere scelto tra i cittadini che, per preparazione e comprovata esperienza, dia la massima garanzia di indipendenza e competenza giuridico - amministrativa. Prima dell'assunzione dell'incarico, presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale;

3) Il difensore civico è eletto con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Se tale quorum non viene raggiunto si procede, nella stessa seduta a successive votazioni ove è sufficiente per la elezione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il difensore civico rimane in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi previste dal D.L. 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. Trascorso inutilmente il termine di 45 giorni previsto dalla predetta normativa, il difensore civico in carica decade automaticamente. Allo stesso viene riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale.

4) Il difensore civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per reiterati inadempienti dei suoi compiti istituzionali, quando lo richieda la Giunta Comunale o 1/3 dei Consiglieri o 1/10 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

5) La revoca deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei 2/3 dei consiglieri assegnati in prima votazione e, eventualmente, a maggioranza in votazione successiva da tenersi nella stessa seduta consiliare.

6) L'Ufficio di difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamenti, di Consigliere regionale, provinciale, metropolitano, comunale, di componente del comitato regionale di controllo o di sue sezioni, di ministro di culto, di membro di partiti politici, di dipendente del Comune, di amministratore o dipendente di persone giuridiche, enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che ricevano da esso sovvenzioni o contributi, di consulente abituale del Comune o di Imprese o Enti da esso dipendenti o sovvenzionati, chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune o suoi dipendenti.

7) Il difensore civico interviene, di propria iniziativa o su richiesta di cittadini singoli o associati presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società di servizi pubblici, affinchè i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

8) Può chiedere, senza il limite del segreto d'Ufficio, l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; convocare il responsabile del procedimento e proporre di esaminare congiuntamente la pratica oggetto dell'intervento.

9) Il difensore civico presenta ogni anno al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, indicando le carenze e le disfunzioni riscontrate e formulando motivate proposte intese a migliorare l'andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

10) La relazione del difensore civico deve costituire oggetto di pubblico dibattito in Consiglio Comunale.

11) Il difensore civico può chiedere alle Commissioni consiliari di riferire periodicamente, o in presenza di particolari circostanze.

12) Al difensore civico spetta una indennità di funzioni pari alla metà di quella prevista per il Sindaco.

13) L'Amministrazione comunale mette a disposizione del difensore civico la sede nei locali degli Uffici comunali e assegna le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

CAPO III°

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 15

Organi del comune

1) Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

2) Essi esercitano le loro attribuzioni ispirandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità

Art. 16

Consiglio comunale - Attribuzioni - Presidenza

1) Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico, amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione. Delibera, inoltre, oltre alle materie stabilite dalla legge, anche in ordine alle richieste ed ammissioni di consultazioni popolari e di referendum.

2) Le attribuzioni sono svolte dal Consiglio Comunale in conformità ai principi, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto o nel regolamento.

3) Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4) Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto secondo il sistema stabilito dalla legge della Repubblica.

5) La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un Consigliere comunale, eletto, a scrutinio segreto, nella prima seduta del Consiglio, dopo la convalida dei consiglieri eletti, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale. Qualora tale

maggioranza non venga raggiunta, nella stessa seduta si procede ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto il consigliere che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti favorevoli. Dopo l'elezione del Presidente il Consiglio comunale, con le stesse modalità, eleggerà un Vice Presidente del Consiglio comunale con funzioni vicarie per la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o sospensione del Presidente e/o del Vice Presidente si procede all'elezione di altro Presidente e/o Vice Presidente. Dette elezioni devono essere effettuate nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla cessazione dalla carica, da tenersi nel termine di dieci giorni. Ove il caso riguarda entrambe le figure contemporaneamente, la seduta è convocata dal consigliere anziano.

6) Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Presidente del Consiglio secondo le norme del regolamento che determinano le modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute e dei lavori. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco sino alla elezione del Presidente del Consiglio.

7) Il Presidente del Consiglio formula l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri Comunali.

8) Il Presidente del Consiglio svolge funzioni di raccordo tra il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio comunale; rappresenta il Consiglio nelle manifestazioni ufficiali, esplica funzioni di controllo e di stimolo alle attività dei Consiglieri comunali; informa la cittadinanza sull'attività del Consiglio e ne pubblicizza le sedute; promuove iniziative di studio e di ricerca sulle competenze del Consiglio nonché incontri con Enti, Associazioni, ecc.; propone la eventuale adozione di atti agli organi preposti; trasmette al Sindaco e gli Assessori comunali eventuali interrogazioni e interpellanze a lui pervenute, verificandone la puntuale risposta; sovrintende ai lavori delle Commissioni consiliari e partecipa alle loro sedute, ne riceve gli atti e convoca i relativi presidenti; è invitato alle riunioni delle consulte comunali e delle conferenze di servizio; presiede, convoca e dirige la conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale.

9) Allorchè un quinto dei Consiglieri lo richieda, il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

10) Il regolamento indica il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute del Consiglio; prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

11) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 17

Linee programmatiche di mandato

1) Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3) Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4) Al termine del mandato politico - amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti

Art. 18

Consiglieri comunali

1) Il numero, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge della Repubblica.

2) Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato maggiori voti per la sua elezione.

3) I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento, designando per ciascun gruppo un capogruppo. La designazione viene comunicata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario generale.

4) I gruppi designano per iscritto entro 15 giorni dalla seduta consiliare di convalida degli eletti, un capo gruppo.

Nel caso di mancata o ritardata designazione si intende capogruppo il Consigliere che nella lista di appartenenza ha riportato maggiori voti.

Tale procedura si applicherà anche in caso di dimissione o di assenza del capo gruppo senza che sia stato designato dal gruppo di appartenenza, il nuovo capo gruppo.

5) I Consiglieri comunali possono, secondo le norme del regolamento, presentare interrogazioni e mozioni al Consiglio. Hanno diritto, inoltre, di ottenere dall'amministrazione la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento delle loro funzioni, sempre nel rispetto delle norme del regolamento.

6) I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto di ufficio nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

7) Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

8) I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

9) Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 19

Consigliere anziano

1) Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, tra voti di lista e voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri. In caso di parità prevale il più anziano di età. Il consigliere comunale anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere comunale che, fra i presenti risulta "anziano", secondo i requisiti sopra precisati.

Art. 20

Commissioni consiliari

1) Il Consiglio Comunale elegge nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie.

2) Il Consiglio Comunale, comunque, con votazione separata, elegge il Presidente di ciascuna Commissione.

3) Spetta ad esse l'esame istruttorio degli atti di competenza del Consiglio nei settori assegnati.

4) Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro composizione, la competenza per materia di ciascuna di esse, le procedure per l'esame delle proposte di atti consiliari, per la formulazione di pareri, lo svolgimento di ricerche ed elaborazioni. Le Commissioni consiliari possono avvalersi di esperti esterni formati di particolare competenza tecnica. Il regolamento ne disciplina le procedure e le modalità per il conferimento degli incarichi.

5) Il Consiglio può costituire Commissioni con compiti speciali e commissioni di inchiesta su questioni di pubblico interesse rientranti nella competenza del Comune, secondo le norme del regolamento. La Presidenza di dette Commissioni è attribuita alla minoranza.

6) Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagini sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinate da regolamento consiliare.

7) Il Sindaco e gli Assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dal Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

8) E' fatto obbligo ai titolari degli Uffici del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri organismi comunali di fornire alla Commissioni i dati e le informazioni da esse richiesti.

Art. 21

Commissioni esterne

Il Consiglio Comunale può eleggere Commissioni consultive esterne per particolari materie di pubblico interesse, secondo le norme del Regolamento.

Art. 22

Indennità di funzione e gettoni di presenza dei consiglieri comunali

1) I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge e dall'apposito decreto ministeriale, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

2) In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il suo Sindaco.

3) Il consigliere comunale, che vi abbia interesse, può chiedere la trasformazione del gettone di presenza, di cui ai commi precedenti, in una indennità di funzione semprechè tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.

4) Tale regime di indennità di funzione per i consiglieri che ne beneficiano comporta l'applicazione di detrazione dell'indennità anzidetta, pari ad un ventesimo della indennità stessa in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

5) Sono considerate assenze giustificate quelle dovute:

a) causa di forza maggiore;

b) malattia certificata;

c) missione autorizzata nell'interesse del Comune;

d) permesso richiesto preventivamente e preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio comunale o di chi ne fa le veci.

6) Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso Enti diversi, ricoperti dalla stessa persona, a meno che l'interessato opti per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna, beneficiando così anche dei gettoni di presenza.

7) Ai consiglieri ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente, né di commissioni, che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8) Le indennità ed i gettoni di presenza determinati secondo le norme di cui ai commi precedenti, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di Consiglio Comunale e di Giunta comunale. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica del Comune. Il Comune non può procedere all'incremento di spesa qualora si trovi in condizioni di dissesto finanziario.

Art. 23

Giunta comunale

1) La Giunta è l'organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, opera attraverso deliberazioni collegiali ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

2) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio Comunale, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3) Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

4) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alla predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

5) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

6) Le dimissioni di oltre metà degli Assessori determinano la decadenza dell'intera Giunta.

7) In caso di cessazione per qualsiasi causa del Vice Sindaco o dell'Assessore, il Sindaco procede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio.

8) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sette Assessori.

Due Assessori possono essere nominati, tra cittadini non Consiglieri Comunali, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere nonché di documentati requisiti di prestigi, di professionalità e di competenza.

Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le deleghe ricevute.

9) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

10) Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

11) Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

12) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

13) Al Sindaco nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

14) Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, la posizione giuridica, la decadenza e la revoca dei componenti la Giunta sono disciplinati dalla legge.

Art. 24

Funzionamento della giunta

1) La Giunta Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, che stabilisce l'O.d.G., ogniqualvolta si renda necessario, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2) Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3) In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, presiede il Vice Sindaco.

4) La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5) Le sedute della Giunta non sono pubbliche; tuttavia è consentita la partecipazione di consiglieri che, non titolari del diritto di voto, siano stati investiti di compiti speciali in alcuni dei settori della pubblica gestione.

6) Tutte le deliberazioni sono adottate, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

7) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.

8) Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, dal Vice Segretario. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto si indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I soggetti anzidetti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

9) Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso.

Art. 25

Il sindaco

1) Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2) Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3) Nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

4) Può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5) Convoca e presiede la Giunta.

6) Conferisce le deleghe agli Assessori, ne coordina l'attività, può sospendere l'adozione di atti demandati alla competenza di singoli Assessori sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente successiva.

7) Esercita poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.

8) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvederà alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

9) Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

10) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del dlgs 267/2000;

d) esercita altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art.50, commi 5-6, del dlgs 267/2000;

f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

g) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

h) nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

11) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;

12) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti, e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle

stesse, informandone il Consiglio Comunale

13) Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

14) Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

Art. 26

Vicesindaco

1) Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;

2) Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio;

Art. 27

Pubblicità delle spese elettorali

Salvo quanto stabilito dalle legge, i candidati e le liste alle elezio-

ni comunali devono presentare la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale. Tali documenti verranno resi pubblici tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune. Le modalità ed i termini verranno disciplinati dal regolamento consiliare.

CAPO IV°

UFFICI COMUNALI E PERSONALI

Art. 28

Organizzazione amministrativa

1) L'attività del Comune si svolge per progetti obiettivi e programmi, informandosi ai seguenti principi:

a) programmazione, che consiste nella organizzazione del lavoro e nella determinazione delle funzioni in modo da realizzare obiettivi economico - sociali dando corpo ad una amministrazione per progetti;

b) qualificazione del personale, in modo che sia in grado di analizzare insieme con la normativa generale e di settore, anche le cause e gli effetti dei fenomeni economici e sociali;

c) scomposizione e riaggregazione della struttura in funzione degli obiettivi anziché in funzione degli strumenti, secondo il principio di rapportare la struttura alle funzioni;

d) decentramento e partecipazione;

e) efficienza e trasparenza nella organizzazione degli Uffici e nella gestione dei servizi, quali condizioni essenziali per il buon andamento e per la imparzialità nell'azione amministrativa;

2) Il regolamento nell'ordinamento degli Uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sulla base dei principi innanzi enunciati.

3) Il regolamento provvede all'organizzazione strutturale, articolandola in servizi ed uffici anche appartenenti ad aree diverse collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati;

4) La direzione dei servizi è conferita ai funzionari apicali di categoria D;

5) La funzione di direzione è svolta nell'osservanza dell'indirizzo espresso dagli organi elettivi del Comune;

6) Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabile degli uffici e dei servizi.

7) Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

8) I servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

9) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 29

Regolamento degli uffici e dei servizi

1) Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi;

2) I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operative e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità;

3) Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 30

Il segretario comunale

1) Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2) Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del segretario comunale.

3) Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4) Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune.

Art. 31

Funzioni del segretario comunale

1) Il segretario comunale partecipa alle riunione di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2) Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3) Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4) Egli riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5) Il segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 32

Direttore generale

1) Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti;

2) In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 33

Compiti del direttore generale

1) Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco;

2) Il direttore generale sovraintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate;

3) La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità;

4) Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

Art. 34

Direttore generale

1) Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale;

2) Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli Uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

g) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo;

h) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi.

Art. 35

1) Il Segretario è coadiuvato dal Vice Segretario, che ne esercita le funzioni in caso di assenza od impedimento ed in caso di vacanza dell'Ufficio.

2) Il regolamento stabilisce le modalità per lo svolgimento dei compiti di collaborazione e di sostituzione da parte del vice segretario.

Art. 36

Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e conferimento di funzioni dirigenziali

1) Il sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U., nonché dallo Statuto e dai Regolamenti.

2) Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, ai sensi degli articoli 50, comma 10, e 109 del T.U.E.L., con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del T.U.E.L. o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

3) Il Sindaco può, con provvedimento motivato, attribuire esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli Uffici e dei servizi, formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato, classificati nella categoria D, le funzioni dirigenziali di cui all'art.107, del T.U., fatta salva l'applicazione dell'art.97, comma 4, lett. d) ai quali può essere assegnata la relativa posizione organizzativa.

4) La copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli Uffici, o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Anche ai predetti responsabili può essere assegnata la relativa funzione organizzativa.

CAPO V°

SERVIZI

Art. 37

Servizi pubblici comunali

1) Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2) I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 38

Forme di gestione dei servizi pubblici

1) Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;

2) Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune;

3) Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

4) I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 39

Aziende speciali

1) Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto;

2) Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3) I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 40

Struttura delle aziende speciali

1) Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2) Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione;

3) Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono

nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4) Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta;

5) Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6) Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7) Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 41

Istituzioni

1) Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale;

2) Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3) Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4) Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato;

5) Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento;

6) Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 42

Società per azioni o a responsabilità limitata

1) Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2) L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione;

3) Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti;

4) I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle Società per azioni o a responsabilità limitata;

5) Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente;

6) Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 43

Convenzioni

1) Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici;

2) Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 44

Consorzi

1) Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili;

2) A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio;

3) La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio;

4) Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 45

Accordi di programma

1) Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento;

2) L'accordo di programma, consiste nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.34, comma 4, del dlgs 18 agosto 2000 n.267;

3) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

CAPO VI°

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 46

Ordinamento

1) L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, nei limiti da essa previsti, dal regolamento;

2) Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria su certezza di risorse proprie e trasferite;

3) Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, e altresì titolare di podestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 47

Attività finanziaria del comune

1) Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti

regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento;

2) I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili;

3) Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe;

4) La podestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n.212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo;

5) Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 48

Amministrazione dei beni comunali

1) Il Ragioniere capo del Comune dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimoni;

2) I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale;

3) Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 49

Bilancio comunale

1) L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità;

2) La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario;

3) Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi;

4) Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 50

Rendiconto della gestione

1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio;

2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo;

3) La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 51

Attività contrattuale

1) Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni;

2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del servizio interessato;

3) La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 52

Collegio dei revisori dei conti

1) Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge;

2) L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi

motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato;

3) L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio;

4) Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

5) L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio;

6) L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 53

Tesoreria

1) Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante al Comune;

c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;

2) I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 54

Controllo economico della gestione

1) I responsabili degli Uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio;

2) Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei re-

visori.

CAPO VII°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55

Revisione dello statuto

1) Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art.6 del D.Lg.vo 267/2000;

2) La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto;

3) L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale e l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 56

Entrata in vigore

1) Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi;

2) Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti;

3) Il presente Statuto entra il vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il presente Statuto è stato adottato dal Consiglio Comunale di Brusciano in data 28.9.01 con atto di CC. n. 25 ed integrato con atto consiliare n.47 del 13.12.01

Il SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fulvio Genghi

IL SINDACO
Dr. Angelo Antonio Romano